REGOLAMENTO (CEE) N. 1302/75 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

che sospende temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria per un certo numero di prodotti importati dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, dell'atto allegato [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1301/75 del 20 maggio 1975 [2], il Consiglio ha sospeso parzialmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune

— per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1975, per la cefazolina e suoi sali, nonché per i sali di cefaloridina, di cefalotina e di cefalexina della sottovoce ex 29.44 C della tariffa doganale comune, fino al 4,8 % ;

— per il periodo dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976, per granuli e polveri bianche consistenti in una miscela di sostanze minerali fuse e ricristallizzatesi (in prevalenza sabbia, calcare e dolomite) della sottovoce ex 38.19 T della tariffa doganale comune fino al 12 % ;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria su questi prodotti bisogna sospendere totalmente, per gli stessi periodi, i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti in questione importati dai nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti elencati nelle tabelle allegate al presente regolamento, e importati dai nuovi Stati membri, sono totalmente sospesi.

Detta sospensione si applica :

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1975 per i prodotti della tabella I ;

— dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 per i prodotti della tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) Vedasi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.44 C	Cefazolina e suoi sali
ex 29.44 C	Sali di cefaloridina, di cefalotina e di cefalexina

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 38.19 T	Granuli e polveri bianche consistenti in una miscela di sostanze minerali fuse e ricristallizzatesi (in prevalenza sabbia, calcare e dolomite)